

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 265 del 20/02/2024

Seduta Num. 8

Questo martedì 20 **del mese di** Febbraio
dell' anno 2024 **si è riunita in** in videoconferenza
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore
10) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Felicori Mauro

Proposta: GPG/2024/288 del 14/02/2024

Struttura proponente: SETTORE GOVERNO E QUALITA' DEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA,
POLITICHE ABITATIVE, PARCHI E FORESTAZIONE, PARI OPPORTUNITÀ,
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI RINNOVO DELL'INTESA
ISTITUZIONALE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL MINISTERO
DELLA CULTURA PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE
PAESAGGISTICO REGIONALE IN RELAZIONE AI BENI PAESAGGISTICI AI
SENSI DELL'ART. 156, COMMA 3, DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42
(CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO) E IN ATTUAZIONE
DELLA L. R. 21 DICEMBRE 2017, N.24

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Marcello Capucci

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Convenzione Europea del Paesaggio, siglata a Firenze, il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;
- l'Accordo tra il Ministro dei beni e delle attività culturali, le Regioni e le Province autonome del 19 aprile 2001;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito anche Codice);
- la [legge 7 aprile 2014, n. 56](#), "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Vista la disciplina disposta in materia di tutela del paesaggio dalla Regione Emilia-Romagna con le leggi regionali e i provvedimenti di seguito elencati:

- la deliberazione del Consiglio regionale n.1338 del 28 gennaio 1993, con la quale è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), così come modificato e integrato da parte di: PTCP di Rimini approvato con la DGR 11/5/1999, n. 656; PTCP di Forlì-Cesena approvato con la DGR 31/7/2001 n. 1595; varianti al PTCP di Rimini, approvate con le DGR 12/11/2001, n. 2377 e DPC 23/10/2008, n. 61, e variante al PTCP di Forlì-Cesena approvata con la DGR 23/7/2007, n. 1109;
- i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP), che in applicazione della previgente normativa regionale hanno dato attuazione alle previsioni dello stesso PTPR, specificandole e integrandole rispetto al territorio di competenza;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n.24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", che ha abrogato e sostituito la previgente L.R. n. 20 del 2000;

Dato atto, in merito alla pianificazione paesaggistica come disciplinata dalla Regione Emilia-Romagna, che:

- la Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 1-bis della legge n. 431/1985 e dell'art. 33 della previgente L. R. n. 47 del 1978, ha approvato, con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, il Piano Territoriale Paesaggistico Territoriale (PTPR) con specifica considerazione dei valori paesaggistici del territorio;
- sulla base di una dettagliata ricognizione e analisi dei caratteri e dei valori paesaggistici, naturalistici e storico testimoniali del territorio, il PTPR ha individuato e articolato per essi differenziati livelli di tutela, cui ha associato prescrizioni, direttive e indirizzi; inoltre, ha individuato n. 23 Unità di Paesaggio di livello regionale, quali quadro di riferimento per il coordinamento delle politiche di settore e le linee di sviluppo territoriale, affidando le azioni di valorizzazione del paesaggio a Progetti di tutela, recupero e valorizzazione;
- le Amministrazioni provinciali dall'entrata in vigore del PTPR hanno dato attuazione al PTPR, specificando, approfondendo e articolando i contenuti e le disposizioni in funzione dei differenziati caratteri e valori presenti nel territorio di competenza attraverso i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) (art. 7 del PTPR), i quali, in attuazione del previgente art. 24 della L. R. 20 del 2000, hanno assunto valore di piano paesaggistico per il territorio di competenza, costituendo il riferimento univoco per la redazione e approvazione degli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa;
- le Amministrazioni comunali, che hanno avuto il compito di recepire nei propri strumenti urbanistici generali le disposizioni del PTPR e dei PTCP vigenti (art. 8 del PTPR), in applicazione della nuova L.R. 24 del 2017, attraverso i PUG perseguono gli obiettivi di qualità paesaggistica individuati dal PTPR e danno attuazione alle disposizioni generali di tutela e valorizzazione da questo fissate, potendo rettificare le delimitazioni dei sistemi, delle zone e degli elementi operate dal PTPR, per portarle a coincidere con le suddivisioni reali rilevabili sul territorio;
- ai Comuni e alle loro Unioni, inoltre, è attribuita la competenza dell'esercizio delle funzioni amministrative nella gestione ordinaria della tutela paesaggistica, già delegate dalla Regione con la previgente L.R. n. 26 del 1978, poi confermate in tale competenza dal previgente art. 40-decies della L. R. n. 20 del 2000 e oggi dal vigente art. 70 della L.R. n. 24 del 2017;
- ai sensi dell'art. 66 della L.R. n. 24 del 2017 e in attuazione dell'art. 145 del Codice, il PTPR costituisce il riferimento unico sia per gli strumenti di pianificazione territoriale e

urbanistica, sia per la gestione delle attività amministrative in capo agli Enti locali;

Vista la Convenzione Europea del Paesaggio aperta alla firma il 20 ottobre 2000 e ratificata dalla legge italiana il 9 gennaio 2006, n. 14, che ha sollecitato nei Paesi dell'Unione Europea un nuovo orientamento culturale e normativo nei confronti del paesaggio, in particolare prevedendo:

- il riconoscimento giuridico di valore paesaggistico esteso a tutto il territorio, senza alcuna distinzione;
- la partecipazione e la sensibilizzazione delle comunità locali alla definizione e realizzazione delle politiche paesaggistiche basate sul riconoscimento del valore dei propri paesaggi, in quanto parte essenziale del loro ambiente di vita, espressione della diversità del comune patrimonio culturale e naturale, fondamento della loro identità e del loro benessere;
- l'integrazione sistematica del paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale e urbanistiche e di tutte le altre politiche comunque capaci di incidere sulle condizioni paesaggistico-ambientali, sulla fruibilità e sulla qualità del territorio;

Ritenuto che tale innovativa visione a livello europeo confermi le scelte di tutela e valorizzazione del paesaggio attuate dalla Regione Emilia-Romagna attraverso la pianificazione territoriale, e in particolare mediante il PTPR e i piani territoriali e urbanistici che ne hanno dato attuazione, oltre che con l'attività normativa che ha contribuito a realizzare un sistema di tutela e di valorizzazione articolato e differenziato a livello territoriale;

Preso atto di quanto stabilito dal Codice in merito alla pianificazione paesaggistica, che in particolare prevede:

- all'art. 135, comma 1, che le Regioni, mediante piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono;
- allo stesso art. 135, comma 1, inoltre, che l'elaborazione dei piani paesaggistici deve avvenire in maniera congiunta tra Ministero e Regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo art. 143;
- all'art. 156, comma 1, che le Regioni che hanno redatto piani paesaggistici, verificano la conformità tra le disposizioni dei piani stessi e le previsioni dell'art. 143, e provvedono ai necessari adeguamenti;
- allo stesso art. 156, comma 3, che le Regioni e il Ministero

possono stipulare intese ai sensi dell'art. 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei medesimi piani;

Vista la L.R. 24 del 2017, 'Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio' entrata in vigore dal 1° gennaio 2018, Titolo V, recante "Tutela e Valorizzazione del paesaggio", e in particolare:

- l'art. 63, il quale, in continuità con la previgente normativa regionale, prevede che la Regione eserciti le funzioni di tutela, valorizzazione e vigilanza del paesaggio sulla base di leggi e norme, operando per una politica unitaria e condivisa, finalizzata a garantire il miglioramento della qualità del territorio attraverso la salvaguardia e il rafforzamento dei valori identitari e la gestione sostenibile dei paesaggi ordinari. In particolare, la legge regionale stabilisce che la politica per il paesaggio deve essere attuata attraverso le seguenti azioni:
 - la tutela del paesaggio realizzata dal PTPR, il quale, assieme agli altri strumenti di pianificazione, ha il compito di governare e indirizzare le azioni di tutela, mediante la definizione delle regole e degli obiettivi di qualità del paesaggio regionale;
 - la valorizzazione del paesaggio, realizzata attraverso progetti di tutela, recupero e valorizzazione, finalizzati all'attuazione degli obiettivi e delle politiche di miglioramento della qualità paesaggistica fissati dal PTPR;
 - la vigilanza sull'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio, dell'attuazione della pianificazione paesaggistica e delle trasformazioni dei paesaggi regionali;
- l'art. 40, in base al quale la Regione, nell'esercizio del ruolo istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo riconosciute dalla citata legge n. 13 del 2015, deve dotarsi di un unico piano generale, denominato Piano territoriale regionale (PTR), caratterizzato dall'integrazione di una componente strategica e di una strutturale, che ricomprende e coordina, in un unico strumento di pianificazione relativo all'intero territorio regionale, la disciplina per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e la disciplina per le politiche regionali sulla mobilità al Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT);
- gli artt. 41 e 42, in base ai quali la Città metropolitana di Bologna attraverso il Piano territoriale metropolitano (PTM) e le Province attraverso il Piano territoriale di area vasta (PTAV), hanno la funzione di pianificazione strategica d'area vasta e di coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali

dei Comuni e loro Unioni che incidano su interessi pubblici che esulano dalla scala locale in coerenza con gli obiettivi strategici regionali stabiliti dal PTR;

- l'art. 65, che prevede che per l'elaborazione e l'approvazione del PTPR e delle relative varianti, nonché per la verifica e l'adeguamento della pianificazione paesaggistica regionale di cui all'[art. 156 del Codice](#), trova applicazione il procedimento disciplinato dagli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della stessa legge regionale, integrato secondo quanto previsto dagli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, dello stesso [Codice](#);
- l'art. 66, che ha recepito quanto stabilito dall'art. 145, comma 3, del Codice, in merito alle previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del Codice stesso, in particolare prevedendo che:
 - le disposizioni del piano paesaggistico regionale non sono derogabili da parte dei piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e sono immediatamente prevalenti sulle eventuali disposizioni difformi previste dai medesimi strumenti di pianificazione e sugli atti normativi attuativi posti in essere da Città metropolitana, Province, Comuni e Unioni di Comuni, e sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previste dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti di gestione delle aree naturali protette;
 - il PTPR prevede misure di coordinamento e di integrazione con le politiche e programmazioni di settore, incidenti sul territorio;
 - Città metropolitana, Province, Comuni e Unioni di Comuni conformano e adeguano i propri strumenti di pianificazione alle previsioni, alle disposizioni e alle misure di coordinamento del PTPR;
- l'art. 3, in base al quale i Comuni e le Unioni di Comuni avviano l'adeguamento della propria strumentazione urbanistica alle nuove disposizioni regionali, con l'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG);

Vista, inoltre, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 954 del 25 giugno 2018 che ai sensi dell'art. 47 della L.R. 24/2017 ha definito la composizione e le modalità di funzionamento dei comitati urbanistici”;

Considerato che:

- l'art.47 della L.R. n. 24 del 2017, obbliga i Comuni e le Unioni di Comuni a predisporre e mantenere aggiornata la “Tavola dei vincoli” che costituisce, a pena di illegittimità, elaborato costitutivo degli strumenti di pianificazione urbanistica, e

nella quale devono essere riportati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti, oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela;

- per favorire la predisposizione della 'Tavola dei vincoli', la Regione e gli Enti territoriali sono tenuti a rendere disponibili gratuitamente il quadro conoscitivo dei propri piani e le informazioni territoriali e ambientali di propria competenza, mantenendoli continuativamente aggiornati;
- a tal fine, la Regione ritiene fondamentale pervenire al perfezionamento dell'adeguamento del PTPR anche mediante l'approvazione per stralci, tramite una variante integrativa del vigente PTPR, delle ricognizioni fino ad ora condivise dal CTS, così da permettere a Comuni e Unioni di Comuni di applicarle nella attuale fase di redazione dei PUG;

Constatato inoltre che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 1777 del 12 novembre 2015 è stata approvata l'Intesa Istituzionale, con il relativo Disciplinare tecnico, tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato Regionale del MIBACT (oggi MIC) per l'Emilia-Romagna per l'adeguamento del PTPR al Codice in relazione ai beni paesaggistici ai sensi dell'art. 156, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, siglata in data 4 dicembre 2015, RPI/2015/531;
- le attività di adeguamento hanno concretamente preso avvio il 19 dicembre 2016, con l'insediamento del Comitato Tecnico scientifico (di seguito anche CTS), istituito con DGR n. 2012 del 2016 e composto in maniera paritetica da rappresentanti della Regione e del Ministero, al quale, in attuazione dell'Intesa 2015, è affidato il compito di determinare i contenuti e coordinare l'attività di co-pianificazione;
- l'attività di adeguamento del Piano Paesaggistico svolta dal CTS si è concentrata nella prima fase sulla ricognizione dei beni paesaggistici, ovvero sulla corretta individuazione delle aree tutelate tramite la "loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione" (come previsto dall'art. 143, comma 1, lett. b) e c), del Codice), basandosi sulle definizioni dell'art. 142 del Codice per i beni tutelati ope legis e sui provvedimenti emanati negli anni precedenti per individuare gli immobili e le aree di notevole interesse oggi disciplinate dall'art. 136 del Codice;
- il primo obiettivo della attività di adeguamento è, infatti, quello di mettere a sistema l'individuazione dei Beni paesaggistici per assicurare la certezza del diritto nella gestione amministrativa della tutela attribuita ai Comuni e Unioni di Comuni e nelle attività ordinarie dei cittadini;

- dovendo proseguire l'attività istituzionale di co-pianificazione, Regione e Ministero hanno formalmente condiviso di procedere al rinnovo dell'Intesa, pertanto, con deliberazione di Giunta regionale n. 2063 del 18 novembre 2019 è stata approvata una proroga dell'Intesa del 2015 per un periodo di 6 mesi che ha consentito al CTS di portare avanti l'attività tecnica senza soluzione di continuità, e con deliberazione di Giunta regionale n. 541 del 25 maggio 2020 è stata approvata la nuova Intesa istituzionale per l'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale in relazione ai beni paesaggistici ai sensi dell'art. 156, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, siglata tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato Regionale del MIBACT l'Emilia-Romagna in data 28 maggio 2020, RPI/2020/189;
- l'intesa del 2020 ha dato atto delle attività effettuate congiuntamente nella prima fase di lavoro dal CTS e ha stabilito gli impegni e le attività ancora da svolgere per completare la ricognizione dei beni paesaggistici e per concludere l'adeguamento del PTPR al Codice, prevedendo a tal fine due anni di lavoro, congiuntamente alla possibilità di prorogare tale termine concordemente tra le Parti;
- l'intesa del 2020 ha inoltre previsto, all'art.3 che, anche al fine di supportare la redazione dei nuovi Piani Urbanistici Generali (PUG) da parte di Comuni e Unioni di Comuni in attuazione della L.R. n. 24 del 2017, nelle more della conclusione dell'adeguamento del PTPR, sia possibile procedere all'approvazione di elaborati specifici consistenti nella ricognizione di Beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del Codice che siano già stati oggetto di definitiva condivisione, previo parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico;
- con la Deliberazione di Giunta regionale n. 1333 del 12 ottobre 2020 è stato rinnovato il CTS, composto da rappresentanti della Regione e del MiBACT in attuazione dell'Intesa del 2020;
- coerentemente con i principi di trasparenza e leale collaborazione interistituzionale, la Regione e il Ministero della Cultura, già dal 2020, hanno ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione sui propri siti istituzionali delle individuazioni cartografiche dei Beni paesaggistici man mano validate dal CTS nello svolgimento dell'attività di ricognizione;
- gli esiti della ricognizione dei beni paesaggistici effettuata sono stati progressivamente pubblicati e quindi sono consultabili sul sito della Regione (v. [Adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio \(Dlgs 42/2004\) – Territorio \(regione.emilia-romagna.it\)](#)) e sulla [mappa interattiva del WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna curata dal Segretariato Regionale del MiC](#) (v. <https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/>);

- la pubblicazione ha permesso di avviare in via collaborativa l'ulteriore verifica dei risultati raggiunti nella ricognizione dei Beni paesaggistici e il loro perfezionamento con l'apporto, in alcuni casi decisivo, della documentazione integrativa e della conoscenza dei luoghi fornita dalle Amministrazioni Comunali; tale attività suppletiva di verifica e perfezionamento, che ha comportato un impegno di lavoro aggiuntivo, ha consentito di confermare, in termini generali, l'affidabilità e la precisione dell'esatta perimetrazione dei vincoli paesaggistici effettuata dal CTS, ha inoltre consentito alla Regione di supportare i Comuni e le Unioni di Comuni nella elaborazione dei nuovi Piani Urbanistici Generali, in particolare nella predisposizione della "Tavola dei vincoli";
- in accordo con il Ministero, con deliberazione di Giunta regionale n.1334 del primo agosto 2022 è stata prorogata l'Intesa del 2020 per ulteriori due anni, contestualmente si è precisato che nelle more dell'avvio formale dell'iter adeguamento del PTPR, gli esiti della ricognizione dei vincoli paesaggistici effettuata dal CTS e pubblicata sul sito internet regionale e nel WebGIS del Segretariato Regionale del MiC, costituiscono il migliore quadro conoscitivo condiviso di riferimento per la applicazione dei vincoli paesaggistici;
- il CTS, con verbale della seduta del 18 gennaio 2024 (Prot. 12.02.2024.0133610.U), ha concluso la ricognizione cartografica dei Beni paesaggistici, ovvero la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea dei Beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 presenti in Regione, approvandone la relativa documentazione e dando contestualmente atto della condivisione raggiunta tra Regione e MiC in merito all'opportunità di dare formale riconoscimento a tale ricognizione tramite una integrazione cartografica del vigente PTPR dell'Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice e tramite l'aggiornamento dell'Intesa istituzionale del 2020;

Dato atto, in base a quanto sopra illustrato, che:

- l'attività di adeguamento del PTPR al Codice finora condotta dal CTS ha raggiunto il sostanziale completamento della ricognizione, individuazione e rappresentazione cartografica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico dell'articolo 136 del Codice e aree di cui al comma 1 dell'articolo 142 del Codice, prevista dall'art. 143, comma 1 lettere b), c) e d) del Codice, con l'approvazione da parte dei CTS dei documenti illustrati nella seduta del 18 gennaio 2024;
- per perfezionare l'adeguamento del PTPR come richiesto dal Codice, è necessario completare l'attività di definizione specifica delle prescrizioni d'uso per i Beni paesaggistici del territorio regionale, prevista dall' art 143 del Codice, già avviata per alcune tipologie di immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico dell'articolo 136 del Codice;

- il completamento dell'adeguamento del PTPR al Codice richiederà necessariamente il proseguimento delle attività oltre all'attuale termine di validità dell'Intesa 2020 fissato, in virtù della proroga prevista con deliberazione della Giunta regionale n. 1334 del 1° agosto 2022, al 31 luglio 2024;

Valutata, quindi, l'opportunità di:

- dare formale riconoscimento agli esiti raggiunti nella ricognizione, individuazione e rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici di cui agli articoli 136 e 142 del Codice, in larga parte già divulgati con la pubblicazione nei siti della Regione e del Segretariato Regionale del MiC, tramite una variante integrativa al PTPR vigente, in attuazione dell'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice e in anticipazione della conclusione dell'adeguamento del PTPR;
- riconfermare e aggiornare tale possibilità, già prevista dall'art. 3 dell'Intesa 2020, definendo meglio le modalità di partecipazione del MiC al procedimento di variante del PTPR e prevedendo a tal fine il coinvolgimento del CTS nelle fasi procedurali di valutazione delle osservazioni e perfezionamento della ricognizione effettuata, come parte integrante delle attività di co-pianificazione;
- aggiornare lo stato di avanzamento complessivo dei lavori di co-pianificazione e le attività ancora da svolgere ai fini dell'adeguamento complessivo del PTPR al Codice, per poter organizzare al meglio le attività del CTS;
- dare seguito alle attività tecniche e amministrative che consentono di avviare il procedimento di variante al PTPR per assumere gli esiti della ricognizione, assicurando parallelamente continuità alle attività del CTS;

Ritenuto pertanto opportuno:

- di procedere all'aggiornamento complessivo delle modalità di elaborazione congiunta dell'adeguamento del PTPR al Codice tramite il rinnovo dell'Intesa tra la Regione e il Ministero della Cultura ai sensi dell'art.156, comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 2004 e della L.R. 21 dicembre 2017, n.24, essendo maturati i presupposti che consentono di operare in tal senso;
- di formulare l'Intesa da condividere in un unico atto comprensivo dei contenuti tecnici, delle modalità operative e del cronoprogramma delle attività e degli impegni che Regione e Ministero assumono per lo svolgimento dell'attività congiunta ai fini dell'adeguamento del PTPR al Codice, considerato che nel territorio della Regione Emilia-Romagna l'adeguamento del PTPR si riferisce esclusivamente ai Beni paesaggistici;
- di approvare la proposta di Intesa Istituzionale tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero della Cultura per l'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale in relazione ai Beni Paesaggistici ai sensi dell'art. 156, comma 3, del D.Lgs.

22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e in attuazione della L.R. 21 dicembre 2017, n.24, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di procedere contestualmente all'avvio della variante al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale vigente per l'inserimento cartografico nel Piano dei beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 42, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, in attuazione dell'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), dello stesso D.Lgs. n. 24 del 2004 e dell'art.8 dell'Intesa di cui al precedente punto 2;

Acquisito, con nota del 14.02.2024 (Prot.0141931.E), l'assenso preliminare del Segretariato Regionale del MiC per l'Emilia-Romagna sulla proposta di Intesa di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la documentazione di cui al precedente alinea e, più in generale, quella relativa all'attività di cui si tratta è conservata agli atti dell'Area Territorio, Città e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna;

Visti per gli aspetti amministrativi e di natura organizzativa:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s. m.;
- la propria deliberazione del 29 dicembre 2008 n.2416 "INDIRIZZI IN ORDINE ALLE RELAZIONI ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI TRA LE STRUTTURE E SULL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA 999/2008. ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERA 450/2007", per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 468 del 10/04/2017 ad oggetto "*Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna*";
- la propria deliberazione 27 marzo 2023, n. 474 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";
- la propria deliberazione 7 marzo 2022, n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", la quale modifica l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituisce i Settori a decorrere del 01/04/2022;
- la propria deliberazione 21 marzo 2022, n. 426 "RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE A SEGUITO DEL NUOVO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AI

DIRETTORI GENERALI E AI DIRETTORI DI AGENZIA”;

- la determinazione 17 luglio 2023, n. 15548 “MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO AREE DI LAVORO DIRIGENZIALI.DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE”;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.”;
- la propria deliberazione 13 marzo 2023 n. 380 “APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE 2023-2025”;
- la propria deliberazione n. 719 del 08/05/2023 “*Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025 - primo aggiornamento*”;
- la determinazione 9 febbraio 2022, n. 2335 “DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N.33 DEL 2013. ANNO 2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore regionale alla Programmazione territoriale, Edilizia, Politiche abitative, Parchi e forestazione, Pari opportunità, Cooperazione internazionale allo sviluppo, Barbara Lori;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) di approvare, per le considerazioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 156, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) e in attuazione della L. R. 21 dicembre 2017, n.24, la proposta di Intesa istituzionale tra Regione Emilia-Romagna e il Ministero della Cultura, per lo svolgimento congiunto delle attività volte all'adeguamento del PTPR al Codice, limitatamente ai Beni Paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di delegare il Direttore Generale alla Cura del Territorio e dell'Ambiente alla stipula dell'Intesa Istituzionale di cui al punto 1), autorizzando lo stesso ad apportare eventuali

precisazioni o modifiche che si dovessero rendere necessarie in sede di sottoscrizione, senza alterazione dei contenuti sostanziali previsti nell'Intesa medesima, con firma digitale, con firma elettronica avanzata, o con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità dello stesso ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990;

- 3) di procedere contestualmente all'avvio della variante al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale vigente per l'inserimento cartografico nel Piano dei beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, in attuazione dell'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), dello stesso D.Lgs. n. 24 del 2004 e dell'art.8 dell'Intesa di cui al precedente punto 1, e di dare pertanto mandato all'Area Territorio, Città e Paesaggio di dare seguito alle attività tecniche e amministrative a tal fine necessarie;
- 4) di disporre che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, incluse le ulteriori pubblicazioni previste dal PIAO, nonché dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 7 bis, del D.Lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
- 5) di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A

INTESA

TRA

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

E

IL MINISTERO DELLA CULTURA

PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE

ai sensi dell'art. 156, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) e in attuazione della L. R. 21 dicembre 2017, n.24

Visti:

- gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- la Convenzione Europea del Paesaggio, siglata a Firenze, il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;
- l’Accordo tra il Ministro dei beni e delle attività culturali, le Regioni e le Province autonome del 19 aprile 2001;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (*di seguito anche Codice*);
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

Vista la disciplina disposta in materia di tutela del paesaggio dalla Regione con le leggi regionali e i provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio regionale n.1338 del 28 gennaio 1993, con la quale è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), così come modificato e integrato;
- i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) di attuazione e integrazione del PTPR;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;
- la L.R. 21 dicembre 2017, n.24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, che ha abrogato e sostituito la previgente L.R. n. 20 del 2000;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 954 del 25 giugno 2018 “Composizione e modalità di funzionamento dei comitati urbanistici e istituzione del tavolo di monitoraggio dell’attuazione della Legge, ai sensi degli articoli 47 e 77 della nuova Legge urbanistica regionale (L.R. n. 24/2017)”

Viste inoltre:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1777 del 12 novembre 2015 di approvazione dell’Intesa Istituzionale, con il relativo Disciplinare tecnico, tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato Regionale del MIBACT per l’Emilia-Romagna per l’adeguamento del PTPR al Codice in relazione ai beni paesaggistici ai sensi dell’art. 156, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, siglata in data 4 dicembre 2015, RPI/2015/531;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2012 del 28 novembre 2016 con la quale è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico (*da qui in avanti anche CTS*), composto in maniera paritetica da rappresentanti della Regione e del Ministero, che si è insediato il 19 dicembre 2016;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2063 del 18 novembre 2019 di approvazione della proroga dell’Intesa Istituzionale e del relativo Disciplinare Tecnico per un periodo di 6 mesi;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 541 del 25 maggio 2020 di approvazione della nuova Intesa istituzionale per l’adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale in relazione ai beni paesaggistici ai sensi dell’art. 156, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, siglata tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato Regionale del MIBACT l’Emilia-Romagna in data 28 maggio 2020, RPI/2020/189;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1333 del 12 ottobre 2020 con la quale è stato rinnovato il CTS, composto da rappresentanti della Regione e del MiBACT in attuazione dell’Intesa del 2020;
- la deliberazione di Giunta regionale n.1334 del primo agosto 2022 di approvazione della proroga dell’Intesa Istituzionale del 2020 per ulteriori due anni;

Dato atto di quanto specificato all’interno della deliberazione di Giunta regionale n..... del....., di approvazione della Intesa Istituzionale, in merito alle normative e agli atti amministrativi sopra elencati, che è parte integrante e sostanziale della stessa Intesa;

Considerato che l’adeguamento del PTPR al Codice si riferisce esclusivamente ai Beni paesaggistici, e pertanto Regione e Ministero della Cultura hanno condiviso di realizzare la presente

Intesa Istituzionale quale unico atto, comprensivo dei contenuti tecnici, delle modalità operative e del cronoprogramma delle attività e degli impegni cui Regione e Ministero si sottopongono per lo svolgimento dell'attività congiunta ancora da svolgere ai fini dell'adeguamento del PTPR al Codice;

Dato atto che la co-pianificazione tra Regione e Ministero della Cultura, svolta con l'attività dal CTS dal dicembre 2016 ad oggi, è pervenuta alla sostanziale conclusione della ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea dei Beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 presenti in Regione, in attuazione dell'art. 143, comma 1, prima parte delle lettere b), c) e d), del Codice, approvandone, con verbale della seduta CTS del 18 gennaio 2024 (Prot. 12.02.2024.0133610.U), gli esiti e i relativi elaborati, come di seguito richiamati, già per larga parte pubblicati e consultabili sui siti istituzionali della Regione (v. Adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) — Territorio (regione.emilia-romagna.it)) e del Segretariato Regionale del MiC (v. <https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/>):

1. Ricognizione dei Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice:

Il CTS ha condiviso la "Metodologia di ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, del D.Lgs. 42/2004", sulla base della quale ha accertato l'individuazione dei 207 beni paesaggistici che interessano l'intero territorio regionale validandone la documentazione descrittiva pubblicata sui siti della Regione e del Segretariato Regionale del MiC, che comprende:

- l'elenco degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, del D.Lgs 42/2004.
- una scheda ricognitiva per ciascun bene paesaggistico che restituisce i dati identificativi e dà evidenza e chiarezza delle criticità riscontrate nella ricognizione e delle decisioni condivise dal Comitato Tecnico Scientifico;
- più tavole in formato pdf con la rappresentazione del perimetro del bene vincolato riportato sui diversi supporti cartografici come il Data Base Topografico Regionale del 2016, le foto satellitari AGEA del 2014 e il catasto estratto alla data 12 ottobre 2017. Una delle tavole che accompagna ogni bene paesaggistico, ovvero quella ritenuta più adeguata alla lettura dello specifico vincolo, è stata stampata, firmata dai componenti del Comitato Tecnico Scientifico e scansionata digitalmente ad alta risoluzione. Nel caso di perimetri originariamente delimitati su base catastale, essi sono stati digitalizzati su base catastale. In tutti gli altri casi si è operata la digitalizzazione del supporto cartografico rappresentato dal Data Base Topografico Regionale, individuato dall'art. 57 della l.r. 24/2017, come base informativa territoriale per la raccolta e la gestione dei dati di supporto alle funzioni di programmazione e pianificazione;
- il file vettoriale del perimetro utilizzato per la cartografia;
- il testo originale del provvedimento ed eventuali cartografie allegate e/o eventuali estratti planimetrici rinvenuti in archivio.

2. Ricognizione dei Beni paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1, del Codice:

Il CTS ha condiviso il documento "Criteri e metodologie di ricognizione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004", comprensivo delle specifiche metodologie di ricognizione sviluppate per alcune categorie di beni e in particolare:

- la Metodologia di ricognizione dei territori contermini ai laghi ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004;
- la Metodologia di ricognizione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004;
- la Metodologia di ricognizione dei territori coperti da foreste e boschi ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004;
- la Metodologia di ricognizione delle aree assegnate alle università agrarie e delle zone gravate da usi civici ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 42/2004;

- la Metodologia di ricognizione delle zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 42/2004.

Sulla base delle metodologie il CTS ha completato la ricognizione delle aree tutelate per legge per tutto il territorio regionale ad eccezione dei Comuni dei due Comuni ex marchigiani di Sassofeltrio e Montecopiolo, che, dal 17 giugno 2021 fanno parte della Regione Emilia-Romagna (a seguito del referendum popolare del 24 e 25 giugno 2007), validando gli esiti di seguito descritti:

art. 142 comma 1 lett. a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare:

- file vettoriale pubblicato sul portale regionale minERva e visualizzabile dal WebGIS del Segretariato Regionale del MiC

art. 142 comma 1 lett. b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi:

- file vettoriale pubblicato sul portale regionale minERva e visualizzabile dal WebGIS del Segretariato Regionale del MiC

art. 142 comma 1 lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna:

- tre files vettoriali pubblicati sul portale regionale minERva e visualizzabile dal WebGIS del Segretariato Regionale del MiC che georiferiscono la fascia di tutela dei 150m e la linea o il poligono utilizzati per generare tale fascia;
- il database dei corsi d'acqua pubblici di rilevanza paesaggistica pubblicato sul sito Territorio della Regione;

art. 142 comma 1 lett. d) le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare:

- file vettoriale pubblicato sul portale regionale minERva e visualizzabile dal WebGIS del Segretariato Regionale del MiC

art. 142 comma 1 lett. e) i circhi glaciali:

- file vettoriale pubblicato sul portale regionale minERva e visualizzabile dal WebGIS del Segretariato Regionale del MiC

art. 142 comma 1 lett. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi:

- file vettoriale pubblicato sul portale regionale minERva e visualizzabile dal WebGIS del Segretariato Regionale del MiC

art. 142 comma 1 lett. g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 [abrogato e sostituito dal TU 34/2018]:

- file vettoriale pubblicato sul portale regionale minERva e visualizzabile dal WebGIS del Segretariato Regionale del MiC

art. 142 comma 1 lett. h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici:

- 3 files vettoriali pubblicati sul portale regionale minERva e visualizzabile dal WebGIS del Segretariato Regionale del MiC, i quali georiferiscono gli usi civici certi come esistenza e

consistenza, gli usi civici con esistenza certa e consistenza da verificare, e i Comuni in base alla presenza di relativo decreto commissariale di inesistenza di usi civici sul territorio comunale;

- schede descrittive, una per ciascun uso civico, pubblicate in minERva e raggiungibili tramite link riportato nella Tabella degli Attributi di ciascun file vettoriale;
- rapporti per provincia, uno per ciascuna provincia, pubblicati in minERva;

art. 142 comma 1 lett. i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448:

- file vettoriale pubblicato sul portale regionale minERva e visualizzabile dal WebGIS del Segretariato Regionale del MiC;

art. 142 comma 1 lett. l) i vulcani: il CTS ha verificato e preso atto che sul territorio regionale non esistono vulcani che pertanto non sono stati oggetto di identificazione e rappresentazione cartografica.

art. 142 comma 1 lett. m) le zone di interesse archeologico:

- elenco delle zone di interesse archeologico;
- schede ricognitive per ciascuna zona;
- tavole di perimetrazione per ciascuna zona
- file vettoriale delle perimetrazioni;
- elenco delle tutele archeologiche decretate ai sensi della parte II del Codice.

Dato atto inoltre che, nella medesima seduta del 18 gennaio 2024, il CTS ha condiviso l'opportunità di dare formale riconoscimento agli esiti della ricognizione come sopra descritti tramite una integrazione cartografica del vigente PTPR dell'Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice e in anticipazione del perfezionamento dell'adeguamento complessivo del PTPR;

Dato atto che per pervenire alla definizione dell'adeguamento del PTPR al Codice sia necessario completare le attività di determinazione delle prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi dei Beni paesaggistici di cui agli art. 136 e 142, finora avviate per una parte delle aree ed immobili di notevole interesse pubblico;

Ritenuto, pertanto, di approvare la nuova Intesa Istituzionale per l'adeguamento del PTPR vigente ai sensi dell'art. 156, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) e in attuazione della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24;

Dato atto che la presente Intesa è in sostanziale continuità di contenuti e di previsioni rispetto alle Intese Istituzionali già sottoscritte il 4 dicembre 2015 e il 28 maggio 2020 che vengono così aggiornate, integrate, sostituite e abrogate;

Tutto quanto sopra visto, premesso, considerato, ritenuto,

LE PARTI CONVENGONO

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale della presente Intesa Istituzionale, approvata con la Delibera di Giunta regionale n.... del.....
2. La presente Intesa Istituzionale aggiorna, integra, sostituisce e abroga ogni altra stipula precedentemente avvenuta tra la Regione Emilia-Romagna (da qui in avanti Regione) e il Ministero della Cultura (da qui in avanti Ministero) per l'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, pur in sostanziale continuità di obiettivi, contenuti e previsioni.

Articolo 2

(Finalità e obiettivi)

1. Obiettivo della presente Intesa tra la Regione e il Ministero è la continuazione dell'attività condivisa finalizzata all'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) vigente, limitatamente ai Beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d) (di seguito Beni Paesaggistici), ai sensi dell'art. 156, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio, di seguito Codice) e in attuazione della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, nelle forme previste dal medesimo art. 143 del Codice e dall'art. 64 della L. R. n. 24 del 2017.
2. La Regione e il Ministero operano con la concorde volontà di definire un quadro normativo e strumentale univoco e condiviso, per l'efficace tutela dei caratteri, delle specificità e dei valori identitari connotanti il territorio regionale, con l'impegno di perseguire gli obiettivi della Convenzione Europea del paesaggio.
3. L'attività di adeguamento, che trova fondamento nella leale collaborazione istituzionale, è realizzata tramite un'azione concorde e coordinata tra la Regione e il Ministero, così da agevolare il confronto, lo scambio di informazioni e ogni altra forma di collaborazione volta al perseguimento dell'obiettivo comune, nel rispetto delle rispettive competenze e prerogative costituzionali, dell'art. 132 del Codice e della normativa regionale.

Articolo 3

(Modalità di realizzazione dell'adeguamento del PTPR al Codice)

1. La Regione e il Ministero, nell'impegnarsi a procedere nella realizzazione congiunta dell'adeguamento del PTPR al Codice esclusivamente in relazione ai Beni paesaggistici, danno atto che questa Intesa Istituzionale viene sottoscritta per la Regione dal Direttore Generale alla Cura del Territorio e dell'Ambiente e per il Ministero dal Direttore del Segretariato Regionale.
2. L'Intesa Istituzionale fissa gli obiettivi condivisi dalle Parti e definisce i contenuti tecnici, le modalità operative e il cronoprogramma delle attività e degli impegni cui si sottopongono per la loro realizzazione.
3. Anche al fine di supportare la redazione dei nuovi Piani Urbanistici Generali (PUG) da parte di Comuni e Unioni di Comuni in attuazione della L.R. n.24 del 2017, Regione e Segretariato Regionale condividono che, nelle more della conclusione dell'adeguamento del PTPR, è

possibile procedere all'approvazione di elaborati specifici consistenti nella ricognizione di Beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del Codice che siano già stati oggetto di definitiva condivisione, previo parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 della presente Intesa.

4. La Regione e il Ministero, al fine di condividere e dare risoluzione a particolari tematiche connesse alla gestione della tutela paesaggistica, possono inoltre dare vita a specifici protocolli o accordi formali, in forma di collaborazione istituzionale.

Articolo 4

(Comitato Tecnico Scientifico)

1. Con deliberazione di Giunta regionale viene istituito il Comitato Tecnico Scientifico per determinare i contenuti e coordinare l'attività di adeguamento del PTPR, nonché per monitorare la sua attuazione e il rispetto delle fasi e dei tempi che verranno definiti dalla presente Intesa.

2. Il Comitato è così composto:

per la Regione Emilia-Romagna:

- il Direttore Generale alla Cura del Territorio e dell'Ambiente, o suo delegato;
- il Responsabile dell'Area Territorio, Città e Paesaggio, o suo delegato;
- il Responsabile dell'Area Foreste e sviluppo zone montane, o suo delegato;
- n. 2 Funzionari dell'Area Territorio, Città e Paesaggio;

per il Ministero della Cultura:

- il Direttore del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l'Emilia-Romagna, o suo delegato;
- il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna, e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, o suo delegato;
- il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, o suo delegato;
- il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, o suo delegato;
- il Responsabile del Servizio V-Tutela del paesaggio della Direzione generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Ministero della Cultura o suo delegato;

Alle sedute possono essere invitati a partecipare, per dare supporto tecnico nelle materie di competenza:

- funzionari in ruolo presso il Ministero, indicati dal Ministero, dal Segretariato Regionale o dalle singole Soprintendenze, di volta in volta convocati sulla base della esperienza e conoscenza acquisita in relazione ai temi affrontati nelle sedute;
 - funzionari appartenenti ai Servizi regionali, individuati dalla Regione, di volta in volta convocati sulla base della esperienza e conoscenza acquisita in relazione ai temi affrontati nelle sedute;
 - rappresentanti designati dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Amministrazioni Provinciali, in quanto esperti di pianificazione territoriale, a motivo dell'attività svolta di redazione, attuazione e gestione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP);
 - un rappresentante dei Comuni, designato dall'Anci Emilia-Romagna.
3. Il Comitato Tecnico Scientifico rappresenta in maniera unitaria gli interessi delle Parti, garantendo la messa a disposizione delle risorse tecniche e organizzative necessarie allo svolgimento delle attività oggetto all'Intesa.
 4. Con l'obiettivo di rendere più funzionale lo svolgimento delle attività, le Parti possono determinare modalità di funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico anche istituendo gruppi di lavoro misti su tematiche specifiche che necessitano di particolare approfondimento.
 5. Il trattamento economico di missione dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico è a carico degli enti designatori.
 6. Nelle more della nomina del Comitato Tecnico Scientifico di cui al presente articolo, sarà pienamente vigente il Comitato Tecnico Scientifico nominato con la DGR n. 1333 del 12 ottobre 2020, in attuazione della Intesa Istituzionale siglata il 28 maggio 2020.
 7. Eventuali mutamenti nella composizione del Comitato dovuti a cambiamenti nell'assetto organizzativo delle rispettive amministrazioni saranno recepiti tra le Parti senza la necessità di modificare la presente Intesa.

Articolo 5

(Collaborazione istituzionale nel CTS per l'elaborazione congiunta dell'adeguamento del PTPR)

1. La Regione e il Ministero convengono che la modalità di svolgimento congiunto delle attività volte alla elaborazione e alla redazione dell'adeguamento del PTPR consiste nel coinvolgimento diretto e continuo delle strutture e competenze tecniche e giuridiche delle Amministrazioni coinvolte.
2. La collaborazione, realizzata sulla base della pari dignità istituzionale, pur nel riconoscimento delle rispettive competenze, viene svolta nell'ambito del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 dell'Intesa, con le modalità individuate congiuntamente.
3. Le Parti firmatarie convengono di affidare alla Regione il coordinamento organizzativo e operativo del Comitato Tecnico Scientifico, che ne curerà la segreteria, anche con la redazione dei relativi verbali.

Articolo 6

(Attività svolte e riferimenti condivisi per lo svolgimento dell'adeguamento del PTPR)

1. La Regione e il Ministero, in riferimento alle attività di adeguamento del PTPR già realizzate nel CTS dal 19 dicembre 2016 ad oggi, con la presente Intesa istituzionale danno atto e condividono che:
 - è stata conclusa e condivisa la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, con le modalità e gli esiti meglio specificati in premessa (art. 143, comma 1, lett. b), prima parte);
 - è stata conclusa, la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree di cui all'art. 142, comma 1, del Codice, con le modalità e gli esiti meglio specificati in premessa (art. 143, comma 1, lett. c), prima parte);
 - è stata avviata l'individuazione dei criteri per la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso per i Beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142, comma 1, del Codice; in particolare, è stato condiviso che le prescrizioni d'uso, finalizzate ad assicurare i caratteri distintivi e la valorizzazione del singolo Bene paesaggistico, assumano come primario riferimento e presupposto normativo le disposizioni del PTPR vigente nel territorio di competenza, e, per i Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice, diano attuazione alle motivazioni di tutela paesaggistica del singolo Bene fissate dall'atto di dichiarazione di notevole interesse pubblico; in ogni caso, le prescrizioni d'uso possono essere determinate sulla base di aggregazioni omogenee, di natura geografica o tipologica.
 - è stata inoltre avviata la definizione delle specifiche prescrizioni d'uso per alcune tipologie di aggregazioni di beni di cui agli artt. 136 del Codice;

Articolo 7

(Contenuti dell'adeguamento del PTPR e impegno delle Parti)

1. La Regione e il Ministero si impegnano a svolgere, avvalendosi del Comitato Tecnico Scientifico, le seguenti attività:
 - curare l'aggiornamento e il perfezionamento degli esiti della ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione effettuata dei beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del Codice nel rispetto e in applicazione dei criteri e delle modalità definite nelle metodologie condivise;
 - curare l'aggiornamento della pubblicazione degli esiti della ricognizione dei beni paesaggistici sui propri siti istituzionali e altre forme di divulgazione concordemente convenute;
 - individuare le specifiche prescrizioni d'uso per i Beni paesaggistici di cui all'art.136 del Codice e all'art. 142, comma 1, del Codice, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 4 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31, finalizzate ad assicurare i caratteri distintivi e la valorizzazione

del singolo Bene paesaggistico, assumendo come primario riferimento e presupposto normativo le disposizioni del PTPR vigente nel territorio di competenza, e, per i Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice, dando attuazione alle motivazioni di tutela paesaggistica del singolo Bene fissate dall'atto di dichiarazione di notevole interesse pubblico; in ogni caso, le prescrizioni d'uso possono essere determinate sulla base di aggregazioni omogenee, di natura geografica o tipologica;

- condividere i criteri finalizzati alla individuazione delle aree escluse dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 2, del Codice e non interessate da specifici provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141, e 157 del Codice stesso;
- valutare, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del Codice, l'eventuale individuazione di ulteriori immobili o aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c), del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'art. 138, comma 1, del Codice.

Articolo 8

(Integrazione dei Beni paesaggistici nel PTPR)

- 1 Ai sensi del Codice e della L.R. n. 24 del 2017, la disciplina del PTPR, così come attuato e specificato dalla pianificazione territoriale e urbanistica, viene integrata dalle specifiche prescrizioni di tutela e dalle delimitazioni e rappresentazione in scala idonea alla identificazione relative ai beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142, comma 1, del Codice, così come definite e condivise dal CTS, e quindi approvate dalla Regione in attuazione della procedura di approvazione del PTPR ovvero di piani stralcio dello stesso, in attuazione dell'art. 65 della stessa L.R. n. 24 del 2017.
- 2 Il procedimento per l'approvazione dell'integrazione del PTPR di cui al punto precedente è quello previsto dall'art. 65 della L.R. n. 24 del 2017, che rinvia agli artt. 43, 44, 45, 46 e 47, con le seguenti integrazioni, che sono condivise dalle Parti:
 - partecipazione del Segretariato Regionale alla Consultazione preliminare di cui all'art. 44 della L.R. n. 24 del 2017, come Ente competente insieme alla Regione alla presentazione dei contenuti di variante, e partecipazione delle Soprintendenze alle sedute della Consultazione per competenza territoriale;
 - condivisione in CTS, nei 60 giorni successivi al termine di deposito, dell'esame delle osservazioni eventualmente presentate, della proposta di controdeduzioni alle osservazioni e della conseguente proposta di variante da presentare all'Assemblea Legislativa regionale per l'adozione;
 - espressione in Comitato Urbanistico Regionale della Regione e del Segretariato Regionale con voti deliberativi ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d), unitamente ai voti deliberativi dei rappresentanti degli Enti di area vasta territorialmente interessati ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera a) della LR 24/2017 e dell'art. 2 della DGR n. 954/2018 sui Comitati Urbanistici.

Articolo 9

(Tempi di attuazione)

1. La Regione e il Ministero si impegnano a completare, entro due anni dalla firma della presente Intesa, salvo proroga concordata, le attività previste dalla presente Intesa ai fini dell'adeguamento del PTPR limitatamente alle parti relative ai Beni Paesaggistici, in conformità alla disciplina di settore e con il supporto del CTS, sulla base delle modalità condivise definite e nel rispetto delle tempistiche concordate.

FIRME

Il Direttore Generale alla Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna

Il Direttore del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l'Emilia-Romagna

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Capucci, Responsabile di AREA TERRITORIO, CITTA', PAESAGGIO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/288

IN FEDE

Marcello Capucci

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/288

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 265 del 20/02/2024

Seduta Num. 8

OMISSIS

L'assessore Segretario

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi